



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.gestione.rifiuti@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.18/001793

MARCA DA BOLLO N. 0116077094818 DEL 23/08/2017

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 24/02 E S.M.I.. DITTA TRITOGOM S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CHERASCO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ED APPROVAZIONE VARIANTI SOSTANZIALI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONE R13, R12 E R3 DI CUI ALL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.), UBICATO IN CHERASCO, FRAZ. CAPPELLAZZO -VIA DEL LAVORO 8.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in capo alla Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco, è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 960 del 28/09/2007, avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. - Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco: rinnovo autorizzazione esercizio e modifiche non sostanziali impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Cherasco - Frazione Cappellazzo, Via del lavoro n. 8"; valida fino al 31/8/2017;
- in data 16/08/2011, con provvedimento del Dirigente di Settore n. 610, a seguito di specifiche comunicazioni da parte della ditta, sono state apportate modifiche non sostanziali al succitato provvedimento;
- in data 8/01/2013, è stata avviata la procedura di Verifica di Impatto Ambientale, a seguito di istanza della ditta TRITOGOM S.r.l. di Cherasco per un aumento della potenzialità di trattamento rifiuti e modifiche sostanziali al ciclo di lavorazione;
- con provvedimento dirigenziale provinciale n. 12 del 26/3/2013, le modifiche richieste sono state escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 del D.Lgs 152/06 e 4 della LR 40/1998;
- il provvedimento n. 960 del 28/09/2007 è stato oggetto nelle date sotto elencate di successive modifiche come segue:
 - **07.06.2013**: provvedimento dirigenziale n. 425 e successiva rettifica n. 451 del 27/06/2013, di autorizzazione all'esercizio di varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 ed R3 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - **25.02.2014**: provvedimento n° 452 per modifiche non sostanziali aree stoccaggio;

- **23.02.2015:** provvedimento n° 533 di modifica prescrizione autorizzativa con recepimento norma UNI CEN/TS 14243;

- **23.03.2015:** provvedimento n. 974 di presa d'atto variazione responsabile tecnico e rettifica meri errori materiali;

- **26.10.2015:** provvedimento n. 3854 di modifiche non sostanziali per variazione delle zone di stoccaggio;

- **19.05.2016:** provvedimento n. 1712 di modifica prescrizione relativa ad interventi di contenimento emissioni sonore;

- in data 07/04/2017 è pervenuta alla Provincia istanza della Ditta TRITOGOM S.r.l. con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo – Via del Lavoro, 8 - P.IVA 02776030047 –, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e l'approvazione di modifiche, ex art 208 D.Lgs 152/06 s.m.i., per le varianti sostanziali consistenti in :

- modifica delle quantità in stoccaggio del rifiuto prodotto denominato "ciabattato" (CER 16.01.03), con aumento a 1500 tonnellate;

- inserimento nuovo punto di emissione PE n. 3 derivante dall'aspirazione di 5 cappe posizionate a valle della seconda triturazione che convogliano gli effluenti gassosi ad un primo stadio di filtrazione, costituito da ciclone, e un secondo stadio di filtri a maniche;

- in data 16 maggio 2017, è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Settori Provinciali Gestione Risorse del Territorio e Viabilità, il Sindaco ed il Responsabile Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica del Comune di Cherasco, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, l'A.S.L. CN2 – Servizio Igiene Pubblica di Alba, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nonché la Ditta Tritogom S.r.l., in qualità di richiedente l'autorizzazione;

- alla predetta Conferenza di Servizi hanno partecipato:

– il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;

– il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Cherasco;

– il legale rappresentate, un amministrativa ed un consulente della Ditta Tritogom S.r.l.;

- la Conferenza di Servizi si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte dei rappresentanti degli Enti convocati, al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e all'approvazione delle varianti sostanziali in argomento, ferma restando la necessità di acquisire documentazione integrativa utile per la stesura del provvedimento autorizzativo;

- con nota prot. n. 40422 del 19/5/2017 sono state chieste dalla Provincia le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter che, una volta pervenute, sono state inviate agli Enti competenti in data 26/06/2017, per eventuali ulteriori valutazioni e/o prescrizioni, da comunicarsi entro 15 giorni dal ricevimento;

- non sono pervenute osservazioni relativamente alle integrazioni fornite dalla ditta;

- in data 1/08/2017, la ditta ha inoltrato la planimetria corretta con i quantitativi e i tempi di permanenza dei pneumatici fuori specifica, da allegarsi al presente provvedimento;

Ritenuto che, alla luce delle valutazioni istruttorie esperite in sede di Conferenza di Servizi, sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente in materia per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e l'approvazione delle varianti sostanziali all'impianto di che trattasi;

Visti:

- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale", fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- la Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lettera h) e m), della L.R. 24/2002 e s.m.i., che delega alle Province i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546;
- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;
- la D.G.P. n. 516 dell'1.06.1999 avente per oggetto "D. Lgs. 22/97 – L.R. 59/95 – D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente";
- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;
- il D.M. 18 febbraio 2011, n.52, istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come prorogato dal D.M. 26.5.2011 e s.m.i.;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- **di rinnovare, a far tempo dal 01/09/2017 e sino a tutto il 31/08/2027**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), della L.R. 24/2002 e s.m.i., dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo –Via del Lavoro 8 - P.IVA 02776030047, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Cherasco, Fraz. Cappellazzo –Via del Lavoro 8, **nel rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute negli Allegati A, B, C e D, del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;**

- **di autorizzare, per le motivazioni tutte sopra espresse**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett h) della L.R. 24/02 e degli art.li 208 e 269, c. 8, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo – Via del Lavoro 8 - P.IVA 02776030047 – ad apportare all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali (operazioni R13, R12 e R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Cherasco, Fraz. Cappellazzo –Via del Lavoro 8, le varianti sostanziali, consistenti in :

- modifica delle quantità in stoccaggio del rifiuto prodotto denominato "ciabattato" (CER 16.01.03), con aumento a 1500 tonnellate;
- inserimento nuovo punto di emissione PE n. 3 derivante dall'aspirazione di 5 cappe posizionate a valle della seconda triturazione che convogliano gli effluenti gassosi ad un primo stadio di filtrazione, costituito da ciclone, e un secondo stadio di filtri a maniche;

- **di dare atto che nell'allegato n. 1** – che costituisce parte integrante del presente provvedimento sono riportati schema a blocchi del ciclo di lavorazione e caratteristiche tecnologiche e dimensionali degli impianti;

- **di dare altresì atto che nell'allegato 2** – che costituisce parte integrante del presente provvedimento - è riportata la planimetria dello stabilimento;

- **di dare atto** che l'istante deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;

- **di dare atto** che il responsabile tecnico dell'impianto è il P. I. SARDO Roberto, nato a Cuneo il 15/02/1958 e residente in Viale Angeli n. 102, nel Comune di Cuneo (CN), che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l'attività oggetto della presente autorizzazione;

- **di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alla normativa vigente in materia;

- **di dare altresì atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi;

- **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA TERZI (OPERAZIONI R13, R12 E R3 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D. LGS. 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO , FRAZ. CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8 DELLA DITTA TRITOGOM SRL, CON SEDE LEGALE IN CHERASCO.

Le modifiche all'impianto devono essere realizzate secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta TRITOGOM Srl, purché compatibili con le prescrizioni di seguito elencate:

1. la presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;
2. il ciclo produttivo è finalizzato ad ottenere :
 - **ciabattato (CER 16 03 01)**
tale rifiuto può essere consegnato a terzi oppure essere trattato nel ciclo produttivo per la produzione di granulo e polverino di gomma avente caratteristiche di prodotto;
 - **cippato (CER 19 12 04)**
tale rifiuto può essere consegnato a terzi oppure essere trattato nel ciclo produttivo per la produzione di granulo e **polverino di gomma avente caratteristiche di prodotto;**
3. lo schema a blocchi e le caratteristiche tecnologiche e dimensionali degli impianti e delle attrezzature sono riportati **nell'allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento. **Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo e al Sindaco del Comune di Cherasco e deve essere espressamente assentita;**
4. le aree esterne utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti, per il deposito della materia prime e dei rifiuti derivanti dal trattamento devono essere dotate di opportuno sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
5. **deve essere inviato, entro 30 giorni dalla installazione del sistema di aspirazione a valle della seconda triturazione,** alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco **un certificato, a firma di tecnico abilitato, di regolare esecuzione degli impianti di nuova installazione;**
6. è fatto obbligo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. l'istante deve sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini all'impianto, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
8. il perimetro dell'area destinata all'impianto deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a 2 m) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti, sia agli animali randagi. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale viene indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;

9. l'istante deve provvedere affinché la viabilità di accesso e quella interna all'area destinata alla messa in riserva ed al trattamento siano idonee ad assicurarne la percorribilità in ogni periodo dell'anno;
10. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotate di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VV.FF.;
11. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
12. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
13. l'istante deve predisporre un apposito Piano di ripristino ambientale delle aree da attuarsi una volta che l'attività autorizzata sia cessata.

Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 22.07.1984, dalla L.R. 24/02 e s.m.i., nonché dalla normativa statale e regionale integrativa, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione, per quanto applicabili.

ALLEGATO B

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA TERZI (OPERAZIONI R13, R12 E R3 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D. LGS. 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO , FRAZ. CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8 AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA TRITOGOM SRL CON SEDE LEGALE IN CHERASCO.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. s'intendono richiamate tutte le prescrizioni dell'**Allegato A** – che abbiano connessione con l'attività di gestione;
2. nella planimetria datata 01/8/2017 e riportata all' **Allegato 2** del presente provvedimento sono indicate le zone di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei prodotti finiti. Ogni variazione a quanto indicato nella planimetria di che trattasi deve essere comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco e deve essere preventivamente assentita;
3. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto ed i rifiuti derivanti dal trattamento devono essere adeguatamente stoccati, su platee impermeabili E' fatto obbligo di ammasso ordinato sul terreno, predisponendo eventuali cataste di altezza non superiore a 3 m e comunque a quella della recinzione del sito e/o della barriera arborea perimetrale in corrispondenza dell'area di stoccaggio;
4. deve essere garantita la presenza di aree di manovra per i mezzi e gli spazi tra i rifiuti, anche al fine di consentire l'ispezionabilità dei siti di stoccaggio; lo spazio tra i contenitori e i cumuli deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione. Lo spazio minimo necessario deve essere pari a 60 cm;
5. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, i codici CER , lo stato fisico dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente e deve essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito;
6. deve essere garantita nel tempo la tenuta dell'impermeabilizzazione delle aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio e dal trattamento dei rifiuti, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta degli eventuali sversamenti;
7. deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle Autorità competenti al controllo e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
8. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
9. devono essere effettuate verifiche periodiche sui pneumatici stoccati sul piazzale e, qualora si riscontrassero accumuli di acqua piovana al loro interno o comunque entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica di almeno 3 mm di pioggia, occorre

provvedere alla disinfestazione immediata mediante prodotti piretroidi. Devono essere comunicate al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, competente per territorio, con congruo anticipo, la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata;

10. i rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli dichiarati nella relazione tecnica allegata all'istanza, riassunti **nell'allegato C** alla presente autorizzazione;
11. entro il **31 gennaio di ciascun anno** la Ditta deve inoltrare alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco la previsione del quantitativo di ciabattato, di cippato e polverino di gomma che deriveranno dal trattamento dei rifiuti in ingresso per l'anno di riferimento, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., motivando eventuali discostamenti dall'ordine di priorità di cui al comma 1 del medesimo articolo e fermo restando che non può essere superato il quantitativo di 75 t/giorno di rifiuti da inviare al recupero energetico;
12. le operazioni autorizzate e le condizioni di stoccaggio (quantitativo annuo e capacità massima) di ogni tipologia di rifiuto sono tassativamente quelle riportate nell' **allegato C** - di cui sopra;
13. il trattamento dei rifiuti è finalizzato prevalentemente alla produzione di materie prime secondarie (polverino e granulato di gomma) aventi caratteristiche equivalenti alle materie prime che vanno a sostituire nei cicli di produzione. Tali materie prime secondarie non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie prime corrispondenti;
14. il polverino ed il granulato di gomma, derivanti dal trattamento, devono rispettare le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche dettate dalla norma UNI CEN/TS 14243 di aprile 2010, recante: "Materiali prodotti da pneumatici fuori uso. Specifiche delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità";
15. deve essere garantito un recupero non inferiore al 60% in peso dei rifiuti in ingresso nel rispetto dell'art. 179 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
16. i rifiuti derivanti dal trattamento, costituiti da ciabattato (16 03 01) e cippato (19 12 04) devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa che effettuano operazioni finali di recupero di materia o di energia. Eventuali conferimenti ad ulteriori impianti di messa in riserva devono essere preventivamente assentiti dalla Provincia, previa richiesta motivata;
17. tutti i rifiuti derivanti dal trattamento e non inseriti in allegato C devono essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
18. tutti i rifiuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente. Nel caso di spedizioni all'estero devono essere rispettate le norme comunitarie ed espletate le procedure previste dal Regolamento CE 1013/06 e Regolamento CE 801/07 e s.m.i.;
19. è vietata la triturazione di pneumatici ricostruibili;
20. il trasporto dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto deve avvenire da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione al trasporto rifiuti e/o iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

21. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti. Deve, altresì, essere evitata l'emanazione di odori sgradevoli;
22. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche e devono essere concordati con l'Autorità Sanitaria locale;
23. la ditta deve conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo, per ogni intervento di derattizzazione/disinfezione effettuato all'interno del perimetro aziendale, apposito registro con indicazione dei trattamenti (data, prodotti utilizzati, modalità di intervento, mezzi impiegati);
24. è vietato l'accesso agli impianti a personale non autorizzato;
25. è vietato l'abbruciamento di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita, che debbono essere smaltiti o recuperati in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06;
26. devono essere registrate tutte le movimentazioni delle materie prime secondarie destinate alla vendita sul medesimo registro di carico e scarico dei rifiuti appositamente predisposto anche in formato informatico;
27. è fatto obbligo di provvedere periodicamente al controllo delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche delle materie prime secondarie prodotte. Inoltre, annualmente devono essere trasmesse idonee certificazioni analitiche, sottoscritte da tecnico abilitato, dei materiali di cui sopra, alla Provincia di Cuneo ed all'ARPA – Dipartimento Provinciale di Cuneo;
28. l'istante deve trasmettere alla Provincia con frequenza trimestrale una relazione nella quale siano chiaramente riportati: provenienza dei rifiuti; percentuale di recupero ottenuta, destinazione dei rifiuti prodotti, destinazione delle materie prime ottenute;
29. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
30. la ditta istante ha l'obbligo provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante la realizzazione dell'impianto;
31. deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia ogni eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
32. l'istante deve provvedere a richiedere - in caso di modificazione della ragione sociale e mediante istanza redatta in competente bollo - il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
33. deve essere comunicati - su carta legale - variazioni del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone - contestualmente - la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di Legge;
34. l'istante deve assicurare la custodia dell'impianto;
35. deve essere costantemente garantita la funzionalità dell'impianto antincendio;
36. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nell'impianto;

37. la presente autorizzazione, durante lo svolgimento delle attività, deve sempre essere custodita - anche in copia - presso l'impianto;
38. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso all'esercizio dell'attività autorizzata;
39. l'istante deve comunicare alla Provincia, con preavviso di 30 giorni, la cessazione dell'attività di cui trattasi. Entro i successivi 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di effettuare le necessarie operazioni di bonifica e di ripristino ambientale dell'area, nonché delle installazioni fisse e mobili, attenendosi alle eventuali prescrizioni impartite dalla Provincia e dall'A.R.P.A.;
40. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti;
41. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC o lettera raccomandata A.R.;
42. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia, **almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza**, corredata di tutta la documentazione di rito richiesta, ivi compresa una relazione circa lo stato di fatto dell'impianto;
43. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e deve inoltre intendersi integrata dalle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 152/06, nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, nonché nella L. R. 24/02.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D. Lgs. 152/06 - e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO C

DITTA: "TRITOGOM S.r.l." con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n. 8 - P.IVA 02776030047 -

N. PRATICA: 8.18/1793

SEDE DELL'IMPIANTO: Cherasco, Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n. 8

Contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio n. 23, mappali n. 143, 169, 189, 172, 190 per una superficie totale pari a 11.000 mq di cui 1700 mq coperti, su terreno in proprietà alla ditta istante.

RIFIUTI AUTORIZZATI:

RIFIUTI IN INGRESSO	C.E.R.	QUANTITA' ANNUA	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	TEMPO DI PERMANENZA	MODALITA'	OPERAZIONI E DI RECUPERO	AREA DI STOCCAGGIO (planimetria del 01/08/2017)
Pneumatici fuori uso	16.01.03	49.500 t	580 t	60 gg	cumulo	R13-R12-R3	A
Rifiuti non specificati altrimenti (gomma da produttori primari)	07.02.99	500 t	10 t	10 gg	cassone	R13-R12-R3	E

RIFIUTI IN USCITA	C.E.R.	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	TEMPO DI PERMANENZA	MODALITA'	OPERAZIONE DI RECUPERO A DESTINAZIONE	AREA DI STOCCAGGIO
Pneumatici fuori uso (CIABATTATO)	16.01.03	1500 t	90 gg	cumulo	R1-R3- R12-R13	F
Gomma (CIPPATO 2.5 cm)	19 12 04	250 t	120 gg	cumulo	R1 - R3 -R12-R13	L
Pneumatici fuori specifica	16.01.03	20 t	360 gg	cumulo	R13	M

ALLEGATO D

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO – FRAZIONE CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8, IN CAPO ALLA TRITOGOM S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CHERASCO - FRAZIONE CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale, purchè in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i valori limite di emissione fissati nell'**allegato E** rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'**allegato E**, per quanto non espressamente disciplinato, il rispetto dei limiti di cui alle vigenti disposizioni in materia;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. il termine di messa a regime dell'impianto modificato è stabilito in 30 giorni dalla data di avviamento, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs.152/06 e dell'art. 44 della L.R. 44/2000 e s.m.i.;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. per i punti di emissione relativi agli impianti modificati per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs.152/06 s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato E.
7. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs.152/06 s.m.i., nonché quelli periodici prescritti nell'allegato E, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo - del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo - e al Sindaco;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

9. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
10. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
11. la ditta deve utilizzare idonee soluzioni tecniche gestionali atte a contenere le emissioni diffuse quali:
 - lavaggio frequente delle aree di lavorazione e stoccaggio dei materiali e rifiuti,
 - copertura almeno parziale delle aree a maggior emissione,
 - carterizzazione nastri trasportatori e adozione barriere antivento;
12. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Monitoraggi periodici

1. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo **allegato E**, secondo periodicità triennale;
2. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
3. i dati relativi ai controlli analitici previsti dalla presente autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

STABILIMENTO: TRITOGOM S.R.L. VIA DEL LAVORO, 8 - CHERASCO						CODICE IMPIANTO: 004067/65		ALLEGATO E			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 8 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	ASPIRAZIONE TELA (1)	13.000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,130	10	0,650	CICLONE + FILTRO A TESSUTO
2a, 2b, 2c, 2d (2)	ASPIRAZIONE TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO (3)	5.600	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,056	14	0,500	CICLONE + FILTRO A TESSUTO
3	ASPIRAZIONE A VALLE SECONDA TRITURAZIONE (Rasper)	10.000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,100	14	0,500	CICLONE + FILTRO A TESSUTO
4	CENTRALE TERMICA A METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.Lgs. 152/06									
1D	TRITURAZIONE PRIMARIA ESTERNA	EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI									

(1) Il sistema di aspirazione consta di:

- n. 12 bocchette di aspirazione disposte come da planimetria sistema di aspirazione allegata alla documentazione pervenuta in Provincia in data 9/12/04.
- n. 1 sistema di aspirazione di servizio
- n. 1 sistema di aspirazione a ciclo chiuso
- n.1 sistema di aspirazione impianto criogenico

(2) I parametri sono riferiti a ciascun camino. I camini 2a, 2b, 2c, 2d devono essere campionati singolarmente.

(3) Il sistema di aspirazione consta di n. 1 cappa di aspirazione posizionata a valle del mulino granulatore, posizionato in struttura chiusa scatola, tenuta costantemente in depressione. Tale sistema di aspirazione è asservito anche alla movimentazione del semilavorato scartato dal vaglio al mulino.